



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 53 del 08-03-2020

Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19

IL SINDACO

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 52 del 5 marzo 2020 recante: “Misure precauzionali per la prevenzione e contenimento diffusione virus Covid-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ed in particolare l’art. 2 recante: “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19”;

Visto il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” pubblicato nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” pubblicato nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto dell’Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute con la quale ha individuato le “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva

COVID-19” disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: “misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 avente per oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

IL SINDACO

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

1. Il rispetto rigoroso e pedissequo di quanto previsto dal citato D.P.C.M 8 marzo 2020;
2. La chiusura e la sospensione di tutte le attività, per il periodo previsto dall'art.5, comma 1, del D.P.C.M. 8 marzo 2020, e quindi sino al 03.04.2020, ovvero salvo nuova od ulteriore disposizione, di tutti i Centri anziani comunali;
3. La chiusura su tutto il territorio comunale e sino al 03.04.2020 dei pubblici esercizi, dei circoli privati e delle attività commerciali tutte, ad esclusione della media e grande distribuzione, alle ore 23.30, in aggiunta alle misure di cui al richiamato D.P.C.M. 8 marzo 2020;
4. L'attivazione, in deroga alle disposizioni regolamentari comunali e sino al 03.04.2020, della Zona a Traffico Limitato tutti i giorni (dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi) esclusivamente dalle ore 23,00 alle ore 5,00. Eventuali accessi in deroga alle presenti disposizioni dovranno essere tempestivamente segnalati al Comando di Polizia Locale al seguente indirizzo mail: ztl@comune.frascati.rm.it;
5. Per il mercato giornaliero ed i mercati settimanali, le attività potranno svolgersi regolarmente con l'obbligo, da parte degli operatori commerciali e dell'utenza, di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 08.03.2020;

6. Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all'adozione delle misure medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente;
7. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dalla data dell'8 marzo 2020 fino al 03/04/2020 e sostituiscono integralmente la precedente ordinanza n. 52 del 05/03/2020, fatte salve le misure ivi contemplate ed oggi previste dal D. P.C.M. 8 marzo 2020 e dall' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- Alla S.T.S. Multiservizi Azienda Speciale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Frascati.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Il Sindaco
Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.